

Prot. n. 12-12-94 - AL

S. Alessio Siculo
DENOMINAZIONE ENTE

Del. C.C. n. 50 / del 30.04.92

REGOLAMENTO

PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI
FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 - Articolo 13

Copia per l'ufficio _____

LEGGE 30 Aprile, n.10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

T I T O L O I

Principi

Art. 1

1. L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'attività.

Omissis

Art. 13

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni competenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e della modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi cui al medesimo comma 1.

R E G O L A M E N T O

PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI
FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

Il presente regolamento:

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.92 con deliberazione n.50 pubblicata all'albo pretorio il giorno festivo 18.10.92, a norma dell'art.197 del vigente O.EE.LL. e riscontrata positivamente dalla C.P.C. di Messina nella seduta del 30.10.92 nn.79120/69892.

E' stato successivamente ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21.11.92 al 05.12.92 .

E' entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione e cioè il 06.12.92 a norma del secondo comma dell'articolo 197 del vigente ordinamento EE.LL. .

S.Alessio Siculo, lì 06.12.1992

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to S. Trimarchi)

REGOLAMENTO PER L'EMANAZIONE DI ATTI PATRIMONIALI
FAVOREVOLI PER I DESTINATARI

ARTICOLO 13 DELLA L.R. 10 APRILE 1991 - N.10

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento EE.LL. ed in esecuzione e per la corretta applicazione dell'articolo 13 della L.R. 30 Aprile 1991, n.10, ha per oggetto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinando procedure, criteri e modalità.

ART.2

TIPI DI INTERVENTI

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socio-culturali

Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specificamente disciplinati da leggi di settore.

ART.3

PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone e enti o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi.

In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e procedure vigenti, le spese necessarie per garantire prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati da questo ente.

Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

ART.4

EROGAZIONI IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., si effettua erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare. L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario.

Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione o del servizio.

ART.5 ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al capo dell'Amministrazione o all'Assessore competente, può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione (Allegato "A" e "B"). L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale e inoltre il tipo di intervento richiesto e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per una oggettiva valutazione da parte degli organi competenti.

All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto e in base alle modalità di cui ai titoli seguenti.

ART.6 PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del servizio competente e al suo parere, che formulerà sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione. Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati. La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvederà in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme.

ART.7 SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio. In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

ART.8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale. Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

ART.9
RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli enti di cui all'art.1 saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura. Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica. Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

ART.10
PUBBLICITA'

Resta restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni semestre il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente. Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segreteria, per quindici giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II.
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 11
SOVVENZIONI

L'Amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o private ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole, istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico - amministrativi del Comune.

ART.12
CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività i compiti e le finalità della amministrazione.

ART.13
ISTANZE

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo dallo statuto o da altra ido-

nea documentazione da cui si possa ricavare lo scopo e le finalità dell'Ente, società ecc.. Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi alla attività del richiedente. Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziative ecc., per cui si chiede il contributo ed in particolare:

procedura per l'assegnazione dei "contributi" e delle "sovvenzioni"

1 - Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata dalla necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 31 dicembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

La domanda dovrà indicare:

-) l'attività cui la richiesta si riferisce,
-) il grado di coinvolgimento dei cittadini,
-) il costo complessivo e la somma da finanziare;
-) l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta,
-) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

Per i contributi aventi carattere straordinario, cioè non ricorrenti annualmente, le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune almeno 15 antecedenti la manifestazione e/o iniziativa, di cui al precedente art.12 .

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possono ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente.

ART.14

AMMONTARE

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico amministrativi del Comune, alla compatibilità

attività, della iniziativa, ecc.. con l'attività, le finalità
compiti del Comune. Il funzionario responsabile del servizio evi-
cherà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la
Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la
ustificazione. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si pre-
no più interventi nell'ambito dello stesso servizio o in caso di
tate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in
orto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi.
tre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai
enti parametri:

ATTIVITA' SPORTIVE: ambito territoriale, importanza e numero delle
manifestazioni o attività - numero degli atleti partecipanti o in
co e dei cittadini interessati - costi, ricavi, incassi delle ma-
stazioni o attività;

ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI: ambito territoriale, importanza, risonanza
numero delle manifestazioni o attività - numero dei partecipanti
delle persone interessate - costi, ricavi, incassi delle manife-
stazioni o attività;

ATTIVITA' TURISTICHE: - ambito territoriale, importanza, risonanza
numero delle manifestazioni o attività - numero delle persone in-
teressate o raggiunte dal messaggio pubblicitario - costi, ricavi,
incassi delle manifestazioni o attività.

ART. 15

RENDICONTO

La cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presen-
ta un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in trenta
giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc..., in ca-
so di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà esse-
re presentato entro la fine dell'esercizio finanziario. Nessuna sovven-
zione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a ren-
dicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

ART. 16

BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale. Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nelle ultime classi con una votazione non inferiore a 8/10. Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e istituto pubblico funzionante nel Comune, è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare allo stesso modo e comunicare alle varie scuole. Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto, agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione. In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

Ciascuna borsa di studio non può eccedere la somma di £.500.000 .

TITOLO III
ASSISTENZA ECONOMICO

ART. 17

ASSISTENZA

gli interventi di assistenza saranno esplicati in favore di persone nuclei familiari residenti che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali. Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

l'assistenza si articola in :

- assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a dodici mesi;
- assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale.

ART. 18

ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare e sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità. All'istanza deve essere allegata eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero in quello immediatamente precedente. Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, ² quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n.15.

nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia e, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato grave malattia personale o di un familiare.

ART. 19

ORGANIZZAZIONE

Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'ufficio di servizio sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale, se esistente, e dei centri urbani.

Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o la individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi d'intervento approvati dall'Amministrazione delle disponibilità finanziarie. Per i casi urgenti e comprovanti il responsabile del servizio può proporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di £. 1.000.000 e il Sindaco disporre il pagamento sui fondi del servizio economato, ferma restando la liquidazione parte della Giunta Municipale; .

ART.20

VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale. L'Ufficio accerterà se vi sono contingenti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile. in caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari

in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti. Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'Ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi. Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 21

LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale.

L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma di £.1.000.000 .

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di articolare gravità.

L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di £.500.000 . Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

ART. 22

GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a) - reddito non superiore alla fascia esentepunti 45
- b) - reddito superiore alla fascia esente a detrarrepunti 5
per ogni milione: meno
- c) - coniuge convivente, disoccupati e senza redditopunti 10
- d) - figlio convivente, disoccupato e senza redditopunti 10
- e) - genitore/ fratello / sorella /convivente, disoccupato..punti 10
(e senza reddito)
- f) - grave malattia invalidante propria o di un familiare...punti 15
convivente e a carico.
- g) + vedovo / a con figli minori a caricopunti 10

TITOLO IV
ART. 23

Soggetti beneficiari di " vantaggi economici "

possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo:

le persone fisiche;
le persone giuridiche;
le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostacolati ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 24

Scopo della concessione di " vantaggi economici "

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Entrano in questa forma di interventi anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri ENTI, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 25

Natura del " vantaggio economico "

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

al godimento di un bene comunale mediante:

- 1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- 2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc...
- 3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata;

- 1 pubblico trasporto;
- 2 trasporto scolastico;
- 3 mensa;
- 4 attività sportive gestite dal Comune;
- 5 assistenza domiciliare;

troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 26

Procedure per ottenere il godimento di un "bene comunale"

per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati, dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

dei motivi della richiesta;

dell'uso che si intende fare precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio.

per le persone giuridiche: l'elenco degli Amministratori;

per le associazioni, gruppi comitati, ecc...; gli scopi istitutivi;

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento² dovrà risultare da regolare contratto.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

ART. 27

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

Art. 28
RINVIO

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con il D.P. del 9.4.87, n° 57 e al decreto dell'assessore regionale EE.LL. n° 76 dell'11.3.87. Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
PUBBLICITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n° 30.4.91, n° 10, l'amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a) - la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b) - la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
- c) - la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dagli articoli 10 e 20 del presente regolamento.

: Art. 30
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di Legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

Art. 31
ESCLUSIONI

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri Enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

Art. 32
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del II Comma dell'art. 197 del

vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ALL. -A-

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Oggetto: Istanza concessione sovvenzione/contributo per _____

Art. 13, L.R. n. 10/91 e art. 13 regolamento comunale.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____
cod. fisc. _____ quale Presidente/Rappresentante
legale della _____ con sede in _____
Via _____ n. _____ cod. fisc. _____

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 10 del 1991 la concessione di un contributo/di una sovvenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto.

Allega alla presente:

- Atto costitutivo
- Statuto
- idonea documentazione attestante scopo sociale
- Realizzazione tipo attività da organizzare
- Piano finanziario attività da organizzare
- Elenco atleti, vidimato da:
- Programma manifestazione
- Attestato Federazione sportiva/Ente promoz. sportiva
- Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile
-
-

Comunica che beneficiario autorizzato a riscuotere e quietanzare è il Sig. _____

Sentitamente ringrazia.

_____, il _____

ALL. -B-

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Oggetto: Istanza assistenza economica Art. 13 L.R. n.10/91 e art. 18 Regolamento Comunale.

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____ Via _____

CHIEDE

La concessione di (1): _____
per _____

Allega alla presente:

- Situazione di famiglia
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
- Mod. 101
- Mod. 201
- Mod. 740
-
-

Comunica che obbligato agli alimenti è il Sig. _____
e che il beneficiario che potrà riscuotere o quietanzare è il Sig. _____

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente

atto è stato pubblicato dal 02-12-94


al 02-02-95 senza opposizione.

S. Alessio Siculo, il 07-02-95

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Provincia di Messina)
IL NESSO COMUNALE



11